Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 121 del 29 maggio 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 29 maggio 1947** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a cinquantatre posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1942, col quale fu indetto un concorso a centosei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1942, col quale furono accantonati, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, cinquantatre posti di vice segretario in prova dei centosei messi a concorso col decreto Ministeriale 8 gennaio 1942, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantatre posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'esercito riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 8 gennaio 1942 (pubblicato il 3 febbraio 1942, espletato il 19 febbraio 1943) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) o raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia e deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario e non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Saranno inoltre ammessi a sostenere la prova orale del presente concorso coloro che nel concorso a vice segretario bandito con decreto Ministeriale 8 gennaio 1942, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e non abbiano potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 3.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 5 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o

assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione e che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda abbia prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) e *b*) del precedente articolo 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data dell'8 gennaio 1942, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire al Ministero la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9 la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quello in giurisprudenza, rilasciato cioè da qualsiasi altra facoltà (economia e commercio, scienze politiche e sociali, scienze economiche e marittime, scienze coloniali, ecc.) presso la quale formino oggetto di studio anche materie giuridiche ed economiche.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticato dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dalle università o dagli altri istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati dalle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione delle dichiarazioni modello 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione ed i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento, delle rispettive qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dall'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con e senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali) ed altre attestazioni dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in carriera continuativa.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici; generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro n. 10, foglio n. 21. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal 1° libro del codice penale.
5. Nozioni di diritto commerciale riguardanti la legislazione cambiaria e il fallimento.
6. Nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
7. Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede.
8. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
9. Leggi di ordinamento e reclutamento dell'esercito e sullo stato degli ufficiali

10. Ordinamento dell'Amministrazione militare centrale e periferica, con particolare riguardo alle funzioni amministrative. Decentramento amministrativo e contabilità dei servizi dell'Amministrazione militare. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Ispezioni amministrative (regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222, e modificato con regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301; regio decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521; regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936, n. 244; testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2121)

Concorso per titoli a ventisei posti di uditore giudiziario militare (gruppo A), riservato ai reduci

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2315, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 647, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941, col quale fu indetto un concorso per titoli a sedici posti di uditore giudiziario militare;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, col quale furono accantonati a norma dell'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, otto dei sedici posti di uditore giudiziario militare messi a concorso col decreto Ministeriale 1° agosto 1941, sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, col quale fu indetto un concorso per titoli a diciotto posti di uditore giudiziario militare e furono accantonati altri diciotto posti a favore di coloro che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventisei posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*). Al detto concorso possono prendere parte solo i magistrati ordinari che:

a) per essersi trovati sotto le armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi banditi con i decreti Ministeriali 1° agosto 1941 e 8 luglio 1946;

b) siano combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

c) siano partigiani combattenti;

d) siano reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti: requisiti che debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 debitamente legalizzato;

2) certificato medico, su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi, stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo da L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

4) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata;

5) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciata dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

6) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti ed il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari.

Il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizia i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non

abbiano conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 3 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe (grado 9°).

Se allo scadere del periodo di esperimento i vincitori fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposta, durante il periodo di prova, la metà degli assegni del grado di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°, gruppo *A*), oltre la indennità di carovita e, per coloro che vi abbiano diritto, le relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Registro n. 10, *foglio n.* 159. — VENTORINO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2122)

Concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10° - gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1321, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941, col quale fu indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*);

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1942, col quale furono accantonati, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, due posti di chimico aggiunto in prova dei quattro messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941, sopracitato:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*) riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 13 giugno 1941 (pubblicato il 28 luglio 1941 - espletato il 10 aprile 1942) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) o raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia e deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1) dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono in qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusto quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda abbia prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

Per coloro che alla data del 6 dicembre 1940 si trovavano in servizio civile non di ruolo da almeno due anni alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra o di altra Amministrazione dello Stato, il limite di età stabilito per l'ammissione al presente concorso è elevato a 45 anni.

Il limite massimo normale di età è inoltre superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utile a pensione, o riscattabile a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dall'età, di essersi trovati, alla data del 13 giugno 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dalle università o dagli altri istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col regio decreto 9 gennaio 1927, n. 27.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati dalle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è

stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e conoscenza di lingue estere, oltre quelle indicate nel programma di esame;

12) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

13) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Nè sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S., possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nella prova scritta, in quelle pratiche ed in quella orale di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nella prova scritta ed in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di 10 punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta ed in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 11) del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

I vincitori del concorso saranno nominati chimici aggiunti in prova con riserva di anzianità relativa nei confronti dell'aiuto o assistente universitario che sarà assunto in base al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altre sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro n. 10, *foglio n.* 14. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prova scritta.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche.

1. — Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.
2. — Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.
3. — Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.

B) Nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

C) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale e applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativa).

Per tale esame facoltativo, la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui alle lettere *A*) e *B*), centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2123)

Concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo B), riservato ai reduci

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2315, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la amministrazione della giustizia penale militare, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1243;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 295, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;

Visto il regio decreto legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1939, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi tribunali militari territoriali;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1925, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111. concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941, col quale fu indetto un concorso a diciotto posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo *B*) nell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, col quale furono accantonati, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, nove posti di alunno di cancelleria dei diciotto messi a concorso col decreto Ministeriale 1° agosto 1941, sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1943, col quale in aumento ai nove posti di alunno di cancelleria di tribunali militari accantonati col decreto Ministeriale 15 aprile 1942, sopracitato, fu riservato un altro posto a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, e fu altresì stabilito: 1) che il posto così accantonato fosse conferito al candidato che risultato idoneo nel concorso riservato da bandirsi per il conferimento dei nove posti di alunno di cancelleria come sopra accantonati, si troverà a seguire nella relativa graduatoria i candidati nominati ai detti nove posti; 2) che la nomina al decimo posto accantonato, decorrerà ai soli effetti giuridici, dalla stessa data (1° luglio 1943) dalla quale fu conferito il decimo posto portato in aumento ai nove posti del concorso originario bandito col decreto Ministeriale 1° agosto 1941;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*), riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1941 (pubblicato il 1° ottobre 1941, espletato il 28 dicembre 1942) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) o raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia e deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che nel concorso ad alunno di cancelleria di tribunali militari bandito con decreto Ministeriale 1° agosto 1941, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto

sostenerle perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 3.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1) dell'art. 5 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, che alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda abbia prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 dovranno dimostrare per quanto riguarda il requisito dell'età di essersi trovati, alla data del 1° agosto 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 10, la facoltà di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di licenza liceale o di titolo equipollente.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi e stabilimenti militari, che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati dalle eventuali benemerenze di guerra, munita della marca da bollo da L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o in mancanza, anche mediante attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione ed i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare la avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento di essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario e da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio e di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità mi-

litare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare, e, parimenti, come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei candidati nominati ai nove posti del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

La nomina invece di coloro che ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, ai sensi del predetto art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva inferiore all'ultimo dei candidati nominati ai nove posti del concorso originario in cui essi superarono le prove scritte ma non inferiore a quella del candidato

cui fu conferito il decimo posto portato in aumento ai nove posti del concorso originario decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla stessa data di quella di tale ultimo candidato.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1947
Registro n. 10, *foglio n.* 17. — VENTORINO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2124)

Concorsi per esame ad un posto di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo B - grado 11°), riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941, col quale furono indetti concorsi a tre posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare e a due posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1942, col quale, a norma dell'art. 4, 2° comma, del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, i tre posti di topografo aggiunto in prova e i due posti di cartografo aggiunto in prova messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941 sopracitato, furono ridotti, rispettivamente, a due posti di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova e furono accantonati, a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, l'altro posto di topografo aggiunto in prova e l'altro posto di cartografo aggiunto in prova;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esame ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) ad un posto di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°);

b) ad un posto di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°).

I predetti concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che si siano trovati sotto le armi nel periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con decreto Ministeriale 13 giugno 1941 (bando di concorso a tre posti di topografo aggiunto in prova pubblicato il 1° agosto 1941, prove espletate il 20 marzo 1942; bando di concorso a due posti di cartografo aggiunto in prova pubblicato il 1° agosto 1941, prove espletate il 28 marzo 1942);

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della lotta di liberazione; dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei reduci dalla prigionia e deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari e non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove orali dei presenti concorsi coloro che nei concorsi a topografo aggiunto in prova ed a cartografo aggiunto in prova, banditi con decreto Ministeriale 13 giugno 1941, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 3.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1) dell'art. 5 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati e assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e che siano stati partigiani combattenti e cittadini e deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono in qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, perchè, giusto quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale, di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbia prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età di essersi trovati, alla data del 13 giugno 1941 nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate, di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 10, la facoltà di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

a) diploma originale di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciata da un istituto

tecnico, o di licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico o di licenza di istituto nautico oppure diploma di abilitazione a perito industriale edile, per gli aspiranti al posto di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un istituto nazionale di istruzione professionale o da un istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di abilitazione a perito industriale edile, per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dagli istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi e stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1927, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati dalle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo da L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzata dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestato del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione della quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario e da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciata dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Nè sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardie di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipende e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda o documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario di buona condotta e medico.

Art. 6.

Il Ministero può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova grafica e di quella scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato almeno sette decimi nella prova grafica o scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova grafica o scritta o del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori di ciascun concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere in uno dei presenti concorsi le sole prove orali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non

inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 14.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro n. 10, foglio n. 15. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
AD UN POSTO DI TOPOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Prova grafica

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

Prova orale

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra. Nozioni di trigonometria.

b) Topografia:

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
AD UN POSTO DI CARTOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Prova scritta

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

Prova orale

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Geografia - Topografia - Cartografia.

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale - Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera - Longitudine e latitudine - Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto - Cenni sulla costruzione delle carte - Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte - Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche dell'Italia - Scala di proporzioni numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte - Orografia, idrografia e planimetria - Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia - Curve orizzontali - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti dalle carte.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2125)

Concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1943, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1941, col quale fu indetto un concorso a quarantasei posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1942, col quale furono accantonati, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria dei quarantasei messi a concorso col decreto Ministeriale 4 maggio 1941 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 4 marzo 1941 (pubblicato il 24 giugno 1941 - espletato il 5 maggio 1942) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione a concorso di cui alla lettera *a*) e raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia e deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario e non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1) dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati e assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 4 marzo 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal 1° comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, di abilitazione rilasciata da un istituto commerciale, oppure di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale ragioneria) oppure di licenza liceale.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticato dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi e stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità mlitari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessamento risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardie di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza di concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona con-

dotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro Esercito n. 10, foglio 22. — VENTORINO.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte.

1. — Componimento di italiano.

2. — Ragioneria (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relative elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo, antecedente; gli inventari; suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazioni, variazioni e rinnovazioni dei preventivi;

e) il controllo concomitante e la costruzione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti ed i mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione manufatti.

3. — Aritmetica finanziaria:

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti, semplici e composti diretti e inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici ad interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

4. — Elementi di diritto e di economia politica:

a) diritto amministrativo Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione;

b) economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche;

c) elementi di diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione;

d) atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

Prova orale.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte e sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

Nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografica; statistiche economiche).

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2126)

Concorso per esami a cinquantasei posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1321, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi,

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1941, col quale fu indetto un concorso a cinquantasei posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1942, col quale furono accantonati, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, altri cinquantasei posti dello stesso grado;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantasei posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo *B*) riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 4 marzo 1941 (pubblicato il 24 giugno 1941, espletato il 16 giugno 1942) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) o raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario tutti i requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data dell'8 marzo 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*,

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (di qualsiasi sezione) o di abilitazione a perito industriale edile, oppure di licenza d'istituto tecnico (di qualsiasi sezione) oppure di licenza liceale.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autenticata del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalle competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei candidati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

La nomina ai posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1947
Registro Esercito n. 10, *foglio n.* 18. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte e grafiche.

1. — Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2. — Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezione di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del progetto il candidato dovrà dare prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

3. — Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali: formazione delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

4. — Prova scritta di estimo.

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a cultura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio, il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N. B. — **La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.**

Prova orale.

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926) relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura degli istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti. Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali. Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2127)

Concorso per esami a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, col quale fu indetto un concorso a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1942, col quale furono accantonati, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, altrettanti posti di capotecnico aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), riservato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941 (pubblicato il 24 giugno 1941 - espletato il 17 aprile 1942) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) e raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono in qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 18, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 28 febbraio 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda stessa.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione industriale) oppure di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione ed i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 gennaio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve esserè esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'elenco consisterà di tre prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammesso alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata, nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro Esercito n. 10, foglio n. 20. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte e grafiche.

1. — Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione), diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale, macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di forma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al programma contemplato dalla lettera *d*) della prova orale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

3. — Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N. B. — La durata delle prove scritte e grafica è fissata in sei ore.

Prova orale.

a) Tecnologia e meccanica teorica e pratica:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici, Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: fucinatura, stampatura, laminazione, trafilatura, saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura - Sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzeria - Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti - Lacche, mastici.

Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento di inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strisciо, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentale).

Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza del consumo - Macchine ad espansione multipla - Distribuzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi. Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti - Gassogeni e carburatori - Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica. Teorema di Bernouilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali - Cenni sulla alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi complessivi.

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve - Effetto utile e potenza motrice - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili, di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore, a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) Nozioni di elettrotecnica:

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Leggi di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussola - Potenziale

magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Ohm - Unità di resistenza - Principi di Kirchoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lens - Fenomeni di mutua ed autoinduzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica.

Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinusoidali e non sinusoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamoelettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

Motori, principio della riversibilità delle macchine dinamoelettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza

d) Cultura generale:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche, penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica.

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi, sali, basi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

e) Nozioni di statistica, statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 245.

(2128)

Concorsi per esame a nove posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica e a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B), riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1941, col quale furono indetti concorsi per esami a diciotto posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, nella specialità tecnologico-meccanica e a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, nella specialità architettonico-edile (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1942, col quale furono accantonati, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, altrettanti posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, nella specialità architettonico-edile;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1942, col quale furono accantonati a norma dell'art. 5, secondo comma, del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nove posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, nella specialità tecnologico-meccanica dei diciotto messi a concorso col decreto Ministeriale 20 marzo 1941 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esame ai sottoindicati posti di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

1) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, posti nove;

2) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, posti dieci;

riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che si siano trovati sotto le armi nel periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con decreto Ministeriale 20 marzo 1941 (bando di concorso a diciotto posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio nella specialità tecnologico-meccanica pubblicato il 24 giugno 1941, andato deserto il 12 febbraio 1942; bando di concorso a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio nella specialità architettonico-edile pubblicato il 24 giugno 1941, prove espletate il 10 aprile 1942);

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) e raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei partigiani combattenti;

e) dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nei punti *a*) e *b*) dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 20 marzo 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda stessa.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti, non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal 1° comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1 *a*) diploma originale di abilitazione a perito-tecnico conseguito presso un istituto di istruzione professionale o presso un istituto industriale oppure licenza d'istituto industriale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità tecnologico-meccanica;

b) diploma originale di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un istituto industriale per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità architettonico-edile.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare, se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardie di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale, in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno di tre prove scritte e di una prova orale ed avranno luogo in Roma in base ai programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina di ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro Esercito n. 10, foglio n. 19. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

A) SPECIALITÀ TECNOLOGICO-MECCANICA

Prove grafiche

1. — Progetto di sviluppo di meccanismi.

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ad esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria: gli schizzi allegati costituiranno saggio dell'abilità professionale grafica del candidato.

2. — Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

1) costruzione sui triangoli e quadrilateri - divisione della circonferenza poligoni regolari inscritti e circoscritti - poligoni stellati - costruzione grafica delle elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elica - Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - saggi delle scritture in uso;

2) proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche - intersezioni di superfici diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) - Superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in sei ore.

Prova orale

1. — Cultura tecnica.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica - Composizione e decomposizione - Momenti - Coppie - Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici - Ingranaggi - Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine a truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2. — Cultura generale:

a) matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di primo e secondo grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica - proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi - peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica - aerostatica - acustica - ottica - termologia - magnetismo. Elettrostatica - Elettrodinamica - Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica - Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua - Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe;

b) nozioni di statistica: statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

B) Specialità architettonico-edile

Prove grafiche.

1. — Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Disegno topografico.

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello, dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1) costruzione sui triangoli e quadrilateri - divisione della circonferenza poligoni regolari iscritti e circoscritti - poligoni stellati - costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali;

2) proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione: superfici rigate - Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in sei ore.

Prova orale.

1. — Cultura tecnica.

Topografia - Planimetria - Tracciamento di allineamenti e di curve - Rilievo dei terreni con scopi e longimetri - Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno.

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati.

Altimetria - Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici - Profili longitudinali, sezioni trasversali - Piani quotati ed a curve di livello - Pendenza di una retta e di un piano - Scala di pendenza - Pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

Agrimensura - Valutazione della superficie dei terreni - Trasformazione e riduzione delle aree - Divisione e permutazione delle aree - Planimetro polare e suo uso.

Disegni - Scale di proporzioni numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Riduzione lineare e superficiale dei disegni - Trasformazione di scale - Riporto e misure degli angoli nel disegno - Pantografo e suo uso - Strumenti per il disegno topografico - Lumeggiamento e grosseggio dei disegni - Tinte e segni convenzionali - Segni catastali.

Costruzioni:

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza - Pietre naturali (classifica ed uso) - Laterizi (classifica ed uso) - Murature di pietrame, di laterizi e miste - Costruzioni in pietra da taglio - Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) - Solai in ferro e laterizi - Soffitti in piano e centinati, loro struttura - Copertura degli edifici - Varie specie di copertura - Grossa e piccola armatura di legname - Capriate in legno e metalliche - Vari tipi di capriate.

Pavimenti - Scale - Struttura in cemento armato (piattebande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego - Congiunzione dei legnami - Connessioni semplici e composte - Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni - Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici - Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni - Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini - Fognature - Gallerie - Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2. — Cultura generale.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazione di primo e secondo grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri, poliedri solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea, fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità:

Fisica - Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità - Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia - Magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica - Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino - Le principali leghe.

3. — Nozioni di statistica.

(Vedasi programma degli esami di concorso per la specialità tecnologico-meccanica).

Il Ministro: Gasparotto

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2129)

Concorso per esami a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1941, col quale fu indetto un concorso a ventisei posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*);

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1942, col quale furono accantonati, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942 altri ventisei posti dello stesso grado;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1942, col quale furono accantonati altri tre posti dello stesso grado, essendosi l'Amministrazione avvalsa della facoltà prevista dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in sede di compilazione della graduatoria del concorso per ventisei posti di assistente aggiunto indetto con decreto Ministeriale 8 marzo 1941;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, pel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 8 marzo 1941 (pubblicato il 24 giugno 1941, espletato il 23 aprile 1942) si siano trovati sotto le armi;

b) di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) e raggiungere la sede di esame;

c) dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione;

d) dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1) dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestono la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta

quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data dell'8 marzo 1941, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di licenza di scuole tecniche o complementari (conseguiti secondo il precedente ordinamento scolastico) o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola industriale o di laboratori scuole.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano invece stati riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardie di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° di gruppo C.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro Esercito n. 10, foglio n. 16. — VENTORINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. — Composizione italiana.

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di cultura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2. — Disegno geometrico ed architettonico.

Rette, angoli, divisioni di segmenti, degli angoli e della circonferenza; poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche, curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni; tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti di legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegni di vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

Prova orale

a) Matematica.

Aritmetica. Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regole di interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva - Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari - Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni. Geometria pratica. Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misura delle lunghezze. Misure degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree, dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) Fisica.

Proprietà generale dei corpi. Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite e cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacia, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi - principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizione di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile Elettro-calamita Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione. Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici. Colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) Chimica.

Aria atmosferica. Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione - Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) Costruzione.

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie. Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazioni. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto od a terrazza.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti. Rimedi; mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opere d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari - Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina.

e) Nozioni varie.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

f) Nozioni elementari di statistica: metodo statistico: computo - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici esempi, scopo - Utilità della statistica.

Il Ministro: GASPAROTTO

Avvertenza. — Tutte le tasse di bollo riportate nel bando di concorso s'intendono aumentate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

(2130)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3107075) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50 —